

N. 881/2025 V.G.

**TRIBUNALE DI AREZZO****SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- **dott. Federico Pani** **Presidente est.**
- **dott. Andrea Turturro** **Giudice**
- **dott.ssa Alessia Caprio** **Giudice**

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con sentenza depositata in data 30.12.2022, il tribunale di Arezzo ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di \_\_\_\_\_, quale titolare dell'impresa individuale \_\_\_\_\_. Il curatore ha depositato il rendiconto della gestione in data 12.9.2024 e all'esito dell'udienza del 17.10.2024, non essendo pervenute osservazioni o contestazioni, esso è stato approvato dal giudice delegato. Con decreto del 13.12.2024 il tribunale ha chiuso la procedura per intervenuto riparto (che tuttavia ha soddisfatto solo i creditori prededucibili, sorti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa, la cui prosecuzione è stata autorizzata fin dalla sentenza di apertura).

Con ricorso depositato in data 31.3.2025, la sig.ra \_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ ha adito questo tribunale introducendo un apposito procedimento di volontaria giurisdizione e chiedendo l'adozione del provvedimento di esdebitazione a norma dell'art. 281, comma 2, del D.Lgs. 14/2019 (noto anche come Codice della crisi, nel proseguo anche soltanto "CCII").

Letto il ricorso, il tribunale ha fissato un'udienza interlocutoria alla presenza della sola ricorrente rilevando la potenziale inammissibilità della domanda. Si riporto per esteso quanto scritto in parte motiva:

*«visto l'art. 281, comma 1, CCII a norma del quale «il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti», nonché l'art. 279 CCII ai sensi del quale «salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente»;*

*rilevato, ancora, che il codice della crisi non replica la previsione di cui all'art. 143 LF secondo la quale «il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo [...]»;*

*ritenuto, pertanto, che l'istanza del debitore debba essere depositata antecedentemente alla chiusura della*



*procedura e che quest'ultima costituisca il limite temporale per la declaratoria di esdebitazione».*

All'udienza del 15.5.2025 la ricorrente ha dedotto: - che il termine sancito dall'art. 281 non sarebbe perentorio; - che prima del correttivo entrato in vigore il 28.9.2024 (dunque a cavallo tra il deposito del rendiconto e la celebrazione dell'udienza di approvazione dello stesso) era previsto che il tribunale pronunciasse d'ufficio l'esdebitazione, e proprio facendo affidamento su tale elemento la sig.ra \_\_\_\_\_ non avrebbe depositato una richiesta di esdebitazione prima della chiusura della liquidazione giudiziale; per tale ragione, ha chiesto di essere rimessa in termini.

Il tribunale, preso atto, ha fissato l'udienza di comparizione, disponendo la notifica nei confronti di tutti i creditori rimasti insoddisfatti e chiedendo al curatore la trasmissione di un parere.

Il parere (positivo rispetto alla istanza di esdebitazione) è pervenuto in data 29.5.2025.

Si sono costituiti due creditori:

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in persona \_\_\_\_\_

del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_

Entrambi si

sono opposti lamentando di non aver ricevuto alcun pagamento; il primo dei due creditori ha anche eccepito l'inammissibilità sulla scorta degli stessi argomenti sollevati dal tribunale *ex officio* e osservato che, presentando il ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale solo dopo un anno dalla cessazione del pagamento dei canoni, la ricorrente avrebbe aggravato il dissesto, con ciò integrando la fattispecie criminosa della bancarotta semplice.

Nel corso dell'udienza del 19.6.2025 le parti costituite si sono sostanzialmente riportate agli argomenti già espressi negli scritti difensivi, ivi compreso (sotto angoli visuali differenti) quello della ritualità del ricorso.

All'esito, il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.

●●●●●

Occorre soffermarsi, in prima battuta, sulla tematica dell'ammissibilità di una domanda di esdebitazione depositata da una persona fisica che è stata assoggettata a liquidazione giudiziale successivamente alla chiusura della procedura medesima.

Il tribunale, con un decreto interlocutorio già sopra menzionato, ha evidenziato le ragioni a sostegno della declaratoria di inammissibilità, che fanno perno sul chiaro disposto normativo.

L'art. 281 CCII (rubricato «*procedimento*»), al comma primo, sancisce quanto segue: «*il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti*». L'art. 279, invece, stabilisce che «*salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*». Il combinato disposto di tali disposizioni lascia ritenere che:

- qualora la procedura di liquidazione giudiziale duri oltre tre anni, al maturare del triennio la persona assoggettata al concorso possa accedere all'esdebitazione;
- se invece la procedura dura di meno, o se comunque decorso il triennio il tribunale non ha statuito sul punto, l'esdebitazione viene pronunciata «*al momento della chiusura della procedura*», ossia «*contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura*».

Che l'ordito normativo non lasci spazio a un'esdebitazione successiva alla chiusura della



procedura è confermato anche da altri dati interpretativi:

- l'art. 143 r.d. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), che prima della entrata in vigore del Codice, regolamentava gli aspetti procedurali dell'esdebitazione, esordiva come segue: «*il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo [...]*»; il semplice confronto di tale norma con l'art. 281 (che ne costituisce, per certi versi, il successore all'interno del Codice) rende evidente come sia stato eliminato il riferimento alla proposizione di un ricorso entro l'anno successivo alla chiusura;
- con sentenza n. 181/2008, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 143 LF nella parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevedeva la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio; ebbene, il Codice nella sua versione originaria (cioè antecedentemente al correttivo apportato dal D.Lgs. 136/2024) non regolava la fissazione di un'udienza secondo le modalità descritte dalla Consulta, per la semplice ragione (per l'appunto) che dopo la chiusura non vi era più alcuno spazio per l'esdebitazione, il cui ambito applicativo era ormai destinato ad estrinsecarsi solo all'interno del procedimento di liquidazione giudiziale; il correttivo del settembre 2024 ha reso ancor più chiaro tale aspetto, descrivendo un procedimento che sembra innestarsi all'interno della liquidazione giudiziale (ultimo periodo del primo comma dell'art. 281: «*l'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni*»).

L'univoca interpretazione di cui sopra, ove mai ve ne fosse stato bisogno, trova ulteriore conforto nella relazione di accompagnamento al Codice. Si legge infatti quanto segue: «*quanto al procedimento, la pronuncia può intervenire o contestualmente al decreto di chiusura della procedura – se non sono ancora decorsi tre anni dalla data in cui la stessa è stata aperta, ed anche se proseguono i giudizi e le operazioni come previsto dall'articolo 289 – oppure, se tale lasso temporale è già trascorso e la procedura è ancora pendente, quando il debitore ne fa istanza*».

L'odierna ricorrente ha dedotto che tuttavia il termine in questione (vale a dire, il momento della chiusura della procedura) non sarebbe perentorio, volendo con ciò affermare che il suo mancato rispetto non produrrebbe alcuna conseguenza. Sennonché, anche a voler dare per vera tale deduzione, basti rilevare che, secondo i principi generali del processo, i termini ordinatori si differenziano dai perentori non già perché possono essere non rispettati senza che a ciò consegua una sanzione processuale, ma perché possono essere oggetto di proroga su richiesta (*ex multis*, Cass. 25369/2024). Ne deriva che l'argomentazione addotta dalla difesa della ricorrente non è idonea a rendere *ex se* ammissibile il ricorso.

Sotto altro profilo, la difesa della ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 153 c.p.c., chiedendo di essere rimessa in termine, *id est* che il ricorso, pur tardivo, sia ritenuto tempestivo poiché il ritardo nel deposito sarebbe dovuto a causa non imputabile. Tale strada, tuttavia, non è percorribile per plurime ragioni. Anzitutto, è ben difficile ritenere che sia una «*causa non imputabile*» l'affidamento riposto sul fatto che, prima del correttivo di settembre 2024, il tribunale avrebbe dovuto provvedere d'ufficio alla dichiarazione di esdebitazione, contestualmente alla chiusura: basti confrontare il dettato dell'art. 282, che regola la c.d. esdebitazione di diritto del



sovraindebitato, con quello dell'art. 281 per comprendere che solo nel primo caso, e non anche nel secondo, l'esdebitazione è automatica, di talché l'affidamento sarebbe stato riposto su un dato normativo-interpretativo non corretto. In ogni caso, il correttivo (applicabile anche alle procedure in corso: si veda l'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024) ha chiaramente puntualizzato che l'istanza del debitore è indispensabile (si veda la modifica al primo comma dell'art. 281), per cui in seguito la ricorrente avrebbe dovuto attivarsi chiedendo espressamente l'esdebitazione. Infine, anche volendo ipotizzare che la ricorrente abbia in buona fede fatto affidamento su un certo significato della previsione previgente e poi abbia incolpevolmente ignorato il correttivo, comunque avrebbe dovuto attivarsi immediatamente dopo il deposito del decreto di chiusura che nulla statuiva sull'esdebitazione, contrariamente alle sue aspettative, e non invece attivarsi oltre tre mesi dopo.

Tutto ciò posto, ritiene il collegio che non possa pervenirsi allo stato alla declaratoria di inammissibilità, dubitandosi della legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 1, CCII.

L'art. 8 della Legge 155/2017, recante «*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*» e dal cui esercizio è sorto il Codice della crisi, così recita:

*«Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura;*

*b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;*

*c) prevedere anche per le società l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci».*

L'oggetto della delega è ben chiaro. Il legislatore, dando attuazione all'art. 21 della Direttiva UE n. 2019/1023, ha previsto - in termini innovativi rispetto al passato - l'attribuzione di un diritto all'esdebitazione trascorso un termine non superiore a tre anni decorrente dalla data di apertura della procedura. In continuità con quanto già previsto dall'art. 143 LF, però, ha anche statuito che la possibilità per il debitore di presentare domanda di esdebitazione (evidentemente qualora la procedura si sia chiusa prima del triennio) dovesse estrinsecarsi «*subito dopo la chiusura della procedura*» e non già entro la chiusura della stessa. Prevedendo quindi come termine massimo per la presentazione della domanda di esdebitazione quello della chiusura della procedura, il legislatore delegato si è posto in contrasto con i principi e criteri direttivi della delega.

È bene rimarcare che non ci si trova di fronte a un'ipotesi di puro e semplice mancato esercizio della delega (che sarebbe in sé legittimo, per costante giurisprudenza costituzionale). Il Governo ha infatti dato piena attuazione alla stessa, rimodellando organicamente la disciplina dell'esdebitazione, salvo, però, prevedere un termine massimo di proposizione della domanda frontalmente diverso rispetto a quello contenuto nell'art. 8 il quale ha attribuito sì al legislatore delegato un margine di discrezionalità («*subito dopo la chiusura*»): il termine, in concreto, avrebbe dovuto essere fissato dal Governo), ma ha richiesto, pur tuttavia, che dopo il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale vi fosse ancora uno spazio per la presentazione della domanda esdebitativa. Spazio che, nell'attuale assetto normativo, non c'è.

La disposizione costituzionale che si ritiene violata è l'art. 76, a mente del quale «*l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri*



*direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti*». Parametro interposto è il già richiamato art. 8, lett. a), della Legge 155/2017.

Quanto sopra esposto valga a sostenere il vaglio di non manifesta infondatezza che incombe sul giudice *a quo*. In ordine, invece, alla tematica della rilevanza, valgano le seguenti considerazioni.

In primo luogo, come reso evidente dalla ricostruzione procedimentale sopra svolta, stando all'attuale assetto normativo il ricorso della sig.ra \_\_\_\_\_ dovrebbe ritenersi inammissibile perché fuori termine, di talché la ricorrente perderebbe ogni possibilità di veder estinti tutti i debiti sorti nella gestione della sua impresa individuale e, così, poter riavere accesso al credito e provare a intraprendere concretamente nuove iniziative lavorative che non siano di carattere subordinato (c.d. *fresh start*).

In secondo luogo, affinché possa pronunciarsi l'esdebitazione sotto il vigore del Codice, l'art. 280 richiede la sussistenza di una serie di requisiti che, a un vaglio sommario del tribunale, paiono sussistere. Ed infatti:

- la sig.ra \_\_\_\_\_ non è stata condannata per nessuno dei reati descritti dalla lettera a);
- stando a quanto riportato nella relazione ex art. 130, nonché nel parere reso dal curatore, la ricorrente non ha posto in essere nessuna delle condotte descritte dalla lettera b); con particolare riferimento all'aggravamento del dissesto che, secondo uno dei creditori costituitisi, giustificerebbe la reiezione dell'istanza, valga osservare, da un lato, che solo la bancarotta fraudolenta (peraltro accertata penalmente) e non anche la bancarotta semplice osta alla concessione dell'esdebitazione, e che inoltre la lettera b) dell'art. 280 sanziona l'aggravamento del dissesto in tanto in quanto ciò abbia reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (circostanza non rilevata dal curatore); più in generale, è dubitabile che l'omesso pagamento del canone, specie nel mezzo dell'emergenza pandemica, possa considerarsi sintomo di volontà di aggravare il dissesto;
- il curatore ha confermato che la ricorrente, nel corso della procedura, ha sempre collaborato con la curatela (lettera c);
- la sig.ra \_\_\_\_\_ non ha beneficiato in passato dell'esdebitazione (lettere d ed e).

In buona sostanza, qualora fosse superato l'ostacolo procedimentale caratterizzato dalla inammissibilità, la ricorrente con ogni probabilità vedrebbe accolto il proprio ricorso.

Non è inopportuno, a questo punto, soffermarsi sul *petitum* della presente ordinanza.

Ritiene il collegio che non sia possibile chiedere al Giudice delle Leggi l'adozione di una sentenza c.d. additiva, che cioè innesti nell'art. 281, comma 1, un *dies ad quem* successivo alla chiusura entro il quale la domanda potrebbe essere proposta, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 143 LF. È ben chiaro, infatti, che ci si muove al di fuori del recinto delle c.d. rime obbligate avendo la legge delega lasciato al Governo un margine di discrezionalità nella determinazione del termine («*subito dopo la chiusura*»).

Così stando le cose, per rendere l'attuale dettato normativo rispettoso della Costituzione sembrerebbe possibile eliminare dall'attuale primo comma dell'art. 281 il seguente segmento: «*contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura*». Nonostante la parziale ablazione, infatti, la disposizione conserverebbe un significato piano e razionale, ma verrebbe meno l'appiglio normativo che risulta decisivo nel concludere, sul piano interpretativo, che il *dies ad quem, rebus sic stantibus*, coincide con la chiusura della procedura. In concreto, verrebbe meno il



termine ultimo di proposizione della domanda di esdebitazione, che quindi ben potrebbe essere presentata anche dopo la chiusura.

Tale risultato non verrebbe contraddetto dal disposto dell'art. 279 (che, si ricorda, così recita: «*salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*»). Invero, tale disposizione oggi corrobora la conclusione ermeneutica tratta nelle premesse di questa ordinanza perché si combina con l'art. 281, comma 1; tuttavia, una volta eliminato il riferimento al decreto di chiusura all'interno di quest'ultima norma, il senso dell'art. 279 finirebbe per essere, più semplicemente, che il debitore ha diritto all'esdebitazione una volta decorsi tre anni o anche prima, se la procedura dovesse terminare ante-triennio; ma ciò non toglierebbe – grazie all'eliminazione del segmento normativo di cui si parla – che il debitore anche successivamente alla chiusura possa domandare l'esdebitazione e che il tribunale possa altresì provvedere, essendo venuto meno il vincolo della contestualità.

Del pari, il primo comma dell'art. 281 conserverebbe una sua coerenza interna. È ben vero (come già rilevato) che l'ultimo periodo dello stesso, per come introdotto dal correttivo del settembre 2024, si attaglia maggiormente all'ipotesi in cui la procedura liquidatoria sia aperta, ma nulla esclude che l'*iter* ivi descritto possa applicarsi anche nel caso in cui la domanda del debitore sia successiva alla chiusura. In buona sostanza, il curatore rimarrebbe ultrattivo nei suoi poteri allo scopo di comunicare l'istanza a tutti i creditori ammessi al passivo, i quali potrebbero presentare osservazioni nel termine di quindici giorni; successivamente, a contraddittorio instaurato, il tribunale si pronuncerebbe con decreto collegiale adottato in camera di consiglio. In alternativa, potrebbe anche ritenersi che quanto previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 281 rimanga confinato all'ipotesi di esdebitazione ante-chiusura, mentre per le domande successive potrebbe trovare applicazione l'*iter* descritto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 181/2008 avente ad oggetto l'art. 143 LF.

P.Q.M.

- **dichiara** rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, nella parte in cui stabilisce che il tribunale debba pronunciare sull'istanza di esdebitazione «*contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura*», poiché in violazione dell'art. 76 della Costituzione;
- **sospende** il procedimento a norma dell'art. 23 della L. 87/1953;
- **dispone**, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- **ordina** che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla debitrice, ai liquidatori (che avranno cura di trasmetterla ai creditori) ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Arezzo, 25 giugno 2025

Il presidente est.  
Federico Pani

